



TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE XIV – PROCEDURA CONCURSUALI

Il Giudice Designato

Visto il ricorso depositato in data 1 marzo 2024 da **VIOREL NECSANU** (CF [REDACTED]) e **MARIA NECSANU** (C.F. [REDACTED]), assistiti dall'O.C.C. in persona del gestore della crisi **ROBERTO CARISI**, con la difesa tecnica degli avvocati Cristina Daniela Burca e Enzo Fogliani per l'omologazione di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore *ex art. 67 ss. CCII*;

Vista la relazione particolareggiata redatta dal gestore della crisi;

Visto il provvedimento con cui questo Giudice ha assegnato un termine ai ricorrenti per integrazioni e produzione documentale;

Ritenuta la propria competenza territoriale, avendo i debitori il centro degli interessi principali, presuntivamente coincidente con la residenza o il domicilio (art. 27, commi 2 e 3, CCII) nel circondario di questo Tribunale, come risulta dalla documentazione in atti (certificato di stato di famiglia aggiornato);

Rilevato che sono stati riportati nel ricorso ovvero depositati l'elenco:

- a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- b) della consistenza e della composizione del patrimonio;
- c) degli atti di straordinaria amministrazione eventualmente compiuti negli ultimi cinque anni;
- d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate dei debitori e del loro nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della loro famiglia;

Ritenuta la completezza della domanda che fornisce un quadro sufficientemente preciso della situazione reddituale e patrimoniale dei debitori, sia con riferimento alla massa passiva (elenco dei creditori), sia con riferimento alle componenti attive (entrate personali dei debitori);

OSSERVA

i) Sui presupposti per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti.

In via preliminare si ritiene di ravvisare la sussistenza dei presupposti soggettivi per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

I ricorrenti, infatti, possono essere qualificati come consumatori (vale a dire la persona fisica che agisce esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e) CCII) avendo assunto i debiti di cui al piano per esigenze personali e familiari.

Risulta, in particolare, che l'indebitamento è derivato dalla contrazione di un mutuo per l'acquisto della propria abitazione (contratto stipulato in data 29.5 2008 con la BNL s.p.a. per l'importo di euro 180.000) cui è seguito negli anni immediatamente successivi la perdita dell'occupazione della signora Necsanu e la cassa integrazione per il signor Nicsanu.

Tanto chiarito, si ritiene altresì sussistente il presupposto dello stato di sovraindebitamento *ex art. 2, comma 1, lett. c) CCII* (stato di crisi o di insolvenza del debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie). Ed invero:

le ragioni dell'incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni sono da ricercare nel fatto che i coniugi ricorrenti, prima Viorel Necsanu e subito dopo Maria Necsanu, hanno perso il lavoro e quindi i mezzi di sostentamento, per ragioni a loro non imputabili. Infatti, ripercorrendo la storia lavorativa di entrambi, si evidenzia che la Necsanu Maria, non ha più ottenuto un lavoro stabile (cfr. doc. 13), mentre il Necsanu Viorel, ogni volta a seguito della perdita del lavoro, è riuscito a ricollocarsi, fino ad agosto del 2023, ottenendo la conversione del contratto da a tempo determinato a tempo indeterminato con il datore di lavoro [REDACTED] (cfr. doc. 5). Lavoro che svolge attualmente.

Sicuramente, la perdita definitiva del lavoro del coniuge Maria Necsanu ha contribuito molto all'appesantimento della situazione familiare negli anni successivi, incidendo sulle capacità economiche del Viorel Necsanu, che si è ritrovato con il carico del totale mantenimento del coniuge, con la conseguenza della sensibile riduzione delle entrate mensili per far fronte alle obbligazioni assunte e al sostentamento suo e della famiglia.

Il rapporto reddito/debiti supera la percentuale massima indicata dalla Banca d'Italia nella misura del 35%; infatti, se il ricorrente volesse far fronte a tutto il suo debito, dovrebbe (calcolando € 79.100,00 sul totale di € 226.014,38 di debito e sempre che la proposta venisse accolta) versare una somma mensile di € 640,00 circa per 120 mesi. L'unica entrata mensile su cui il coniuge Viorel Necsanu può contare è pari ad € 1.800,00 (stipendio) circa, anche volendo calcolare un'entrata di € 2.000,00 non riuscirebbe a far fronte a tutte le spese mensili, pertanto, il consumatore allo stato attuale risulta gravemente

sovraindebitato, tenuto conto che il sostentamento suo e del coniuge, ammonta all'incirca ad € 1.500,00 mensili. L'unico sistema per far fronte, seppur in misura molto ridotta, ai suoi debiti è ottenere la falcidia proposta.

Sulle condizioni soggettive ostative.

Non risultano ricorrere, poi, le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 CCII in capo ai debitori (aver beneficiato dell'esdebitazione nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda; aver beneficiato della esdebitazione già due volte; aver determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode).

In particolare, per quanto riguarda i presupposti ostativi attinenti alla colpa grave o alla malafede nella causazione del sovraindebitamento ed al compimento di atti in frode, deve osservarsi che essi rilevano in questa fase solo quando ne risulti l'immediata evidenza dovendo essere viceversa accertati nel pieno contraddittorio delle parti nell'ambito del giudizio di omologa. Sono atti in frode immediatamente evidenti e perciò tali da determinare l'inammissibilità della procedura quelli consistenti nell'occultamento - emerso poi dai successivi rilievi del tribunale o del gestore della crisi - di fatti rilevanti ai fini dell'esatta valutazione delle condizioni patrimoniali e reddituali del proponente o del suo stato di sovraindebitamento, nonché quelli che abbiano determinato il depauperamento del patrimonio del debitore rendendo più difficile la soddisfazione del ceto creditorio, così da costituire atto potenzialmente revocabile ai sensi dell'art. 2901 c.c. La vigente normativa in tema di sovraindebitamento è infatti fondata su requisiti di meritevolezza la cui sussistenza è esclusa dal compimento di atti di disposizione pregiudizievoli che abbiano ridotto la garanzia patrimoniale generica a danno dei creditori.

Nel caso di specie, sulla scorta della documentazione agli atti e di quanto riferito dai ricorrenti nonché dai gestori della crisi, non vi è evidenza di atti o pagamenti straordinari che possano dirsi pregiudizievoli per il ceto creditorio o che abbiano ridotto in misura consistente la garanzia patrimoniale in data anteriore alla presentazione della domanda.

ii) Sulla relazione del gestore della crisi

Venendo, quindi, alla relazione dell'OCC si ritiene che la stessa presenti i requisiti richiesti dalla legge e che, in particolare, contiene:

- a) l'indicazione di avere provveduto all'adempimento di cui all'art. 68, c. 4, CCII;
- b) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- c) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte;
- d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- e) l'indicazione presunta dei costi della procedura;

f) l'indicazione se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. Profilo questo debitamente integrato a valle del provvedimento interlocutorio del 13 marzo 2023.

iii) Sul piano di ristrutturazione dei debiti.

Ai fini dell'ammissibilità della domanda, il Giudice è poi chiamato a verificare che il consumatore sovraindebitato proponga ai creditori una proposta e un piano sufficientemente determinati. In particolare, la proposta e il piano devono assicurare il soddisfacimento almeno parziale (in qualsiasi forma ed anche differenziato) di ciascun credito, indicando "in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento" (art. 67, co. 1, CCII).

Ebbene, la **proposta** formulata dagli odierni ricorrenti prevede, sulla base dell'allegato piano:

- **il soddisfacimento integrale dei creditori prededucibili;**
- **il soddisfacimento nella misura del 15,928% dei creditori chirografari nel termine di anni 10**

Più nel dettaglio, la proposta prevede che il soddisfacimento dei creditori avvenga come segue.

Le somme che i ricorrenti, con i mezzi finanziari limitatamente a quelli di un solo coniuge Sig. Viorel Necsanu mettono a disposizione del piano, subordinatamente alla omologa, saranno pari al 15,928% del debito, pari a € 36.000,00, oltre le spese della procedura che al momento non sono prevedibili, ripartite in 120 rate (10 anni) di € 300,00 cadauna.

Si precisa che il piano proposto dai ricorrenti, prevede per le prime n. 12 rate mensili, il pagamento differenziato tra i creditori di € 300,00, ovvero:

- a Credit Factor S.p.A. (cessionario di BNL S.p.A.) una rata mensile pari a € 156,25, per un importo pari a € 1.875,00.
 - a WDS S.p.A. una rata mensile pari a € 143,75, per un importo pari a € 1.725,00;
- In questo modo al termine delle n. 12 rate, risulterà pagato il debito falcidiato di € 1.725,00 pari al 15,928% dell'importo complessivo nei confronti di WDS S.p.A e di € 1.875,00 dell'importo parziale proposto nei confronti di Credit Factor S.p.A. (cessionario di BNL S.p.A.).
- le restanti n. 108 rate verranno corrisposte unicamente a Credit Factor S.p.A. (cessionario di BNL S.p.A.) con pagamenti pari a € 300,00 mensili per un totale parziale di € 32.400,00, fino al raggiungimento dell'importo complessivo del debito falcidiato proposto al 15,928% pari a € 34.275,00

Il piano prevede, pertanto, nell'ordine, il pagamento già avvenuto dei creditori prededucibili pari a € 4.094,45 destinati all'OCC e il pagamento parziale dei creditori chirografari nella misura del 15,928%. I versamenti mensili ai creditori saranno di media pari ad € 300,00 con una previsione temporale, più o meno, di circa n. 120 mensilità. Il debitore effettuerà i pagamenti ai creditori a mezzo bonifici bancari mensili.

Sul profilo temporale deve ricordarsi come, con l'entrata in vigore del Codice della Crisi di Impresa, è venuta meno la previsione normativa che riconosceva ai creditori privilegiati, per la parte capiente del credito, il diritto alla soddisfazione entro il termine di un anno dall'omologa. Nell'attuale disciplina, infatti, ogni questione sui tempi, sulle percentuali (purché non irrisorie) e sulle modalità di soddisfazione dei creditori sono rimesse alla valutazione degli stessi, legittimati a contestare la convenienza della proposta nelle forme previste dall'art. 70, co. 9, CCII. Analogamente è a dirsi per i creditori chirografari per i quali non sono previste regole inderogabili di trattamento quantitativo o temporale, salva la necessità di prevedere una percentuale di soddisfazione non irrisoria. Quanto ai crediti prededucibili si segnala che l'attuale disciplina sull'esecuzione del piano di ristrutturazione del consumatore (art. 71 CCII) subordina il pagamento del compenso del gestore della crisi all'integrale e completa esecuzione della proposta, previa autorizzazione del giudice delegato, sicché acconti anteriori dovranno essere sottoposti analogamente al vaglio giudiziale. Ne consegue che le somme destinate a tale causale nel piano andranno solo accantonate e non immediatamente versate al professionista incaricato.

Tutto quanto sopra considerato, ritenuta l'ammissibilità della proposta e del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore per come formulati da **VIOREL NECSANU** (CF [REDACTED]) e **MARIA NECSANU** (C.F. [REDACTED])

Visto l'art. 70 CCII;

DISPONE

che la proposta e il piano siano pubblicati, unitamente al presente decreto, sul sito *web* di questo Tribunale, a cura dell'OCC;

ORDINA

che il presente decreto, la proposta e il piano siano comunicati, a cura dell'OCC a tutti i creditori **entro trenta giorni**, alternativamente per lettera raccomandata A/R ovvero, ove risulti un indirizzo nei pubblici registri, a mezzo posta elettronica certificata; l'OCC indicherà nella propria comunicazione un indirizzo di posta elettronica certificata al quale far pervenire le eventuali osservazioni;

AVVISA

I creditori che:

- una volta ricevuta la comunicazione, sono tenuti a comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in difetto, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in Cancelleria;

- **nei venti giorni successivi alla comunicazione**, possono presentare osservazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;

DISPONE

che l'OCC, **entro dieci giorni** dalla scadenza del termine che precede, l'OCC, sentito il debitore, riferisca al Giudice e proponga le modifiche al piano eventualmente necessarie;

DISPONE

la **sospensione** dei procedimenti di esecuzione forzata e le cessioni volontarie in corso in quanto potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano.

Si comunichi ai ricorrenti, all'OCC e alla cancelleria delle esecuzioni mobiliari.

Roma, 20/03/2024

Il Giudice Delegato

Dott.ssa Barbara Perna